

Segreteria Nazionale

00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL: nazionale@snad.info



SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

Prot.n. 0254 / S.N.

Roma, 2 set. 2004

(nota redatta da Giancarlo PITTELLI)

OGGETTO: D.Lds. 19.7.2004, n. 213, modificativo e integrativo del D.Lgs. n.66/2003, in materia di orario di lavoro.

**A DIRIGENTI NAZIONALI
 TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI**

LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^

Nella G.U. n. 192 del 17 agosto 2004, è stata pubblicato il Decreto legislativo 19.7.2004, n. 213 che reca: *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro.”*. A tal proposito, è utile ricordare che il D. Lgs. n. 66/2003, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.4.2003 S.O. n. 61, ha regolamentato taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, recependo ed attuando due direttive europee.

Il D.Lgs. 213/2004, che è entrato in vigore il 1.9.2004, introduce importanti novità in materia di orario di lavoro, novità che risultano per certi aspetti penalizzanti per i lavoratori, come ha riconosciuto lo stesso giornale della Confindustria *“Il Sole 24 ore”*. In particolare le ferie (4 settimane di diritto) potranno essere *“spalmate”* nell’arco di 30 mesi (fino ad ora ne era previsto la fruizione entro periodi ben più corti), con le seguenti modalità: almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Va in ogni caso precisato che le novità di cui sopra interessano prevalentemente il settore privato, tenuto conto che i contratti collettivi del Pubblico Impiego (e tra questi anche quello del comparto Ministeri che ci riguarda) già regolamentano la materia, e posto che lo stesso D.Lgs. n. 213/2004 fa *“salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva”*.

Dunque, per il personale civile della Difesa, non si dovrebbero registrare novità sostanziali in materia di orario di lavoro a seguito dell’entrata in vigore dei DD.LLgs. di cui trattasi.

L’unica novità potrebbe riguardare il personale turnista, che potrebbe vedersi riconosciuto il diritto a *“beneficiare di un intervallo per pausa ... di durata non inferiore a 10 minuti”* dopo le sei ore di lavoro continuato, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 (attualmente, come noto, detta pausa non è prevista per i turnisti).

Si informa infine che, per quanto a nostra conoscenza, Persociv sta per emanare apposita circolare sull’argomento.

Cordialissimi saluti a tutti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE